

Comunicazione a mezzo PEC  
(Anticipata in email)

Prot. 101/PEC/2021

Roma, 22 ottobre 2021

**On.le Giancarlo Giorgetti**  
Ministro Sviluppo Economico

**On.le Gilberto Pichetto Fratin**  
Vice Ministro Sviluppo Economico

**Dott.ssa Loredana Gulino**  
Dirigente Generale Direzione Mercato  
Concorrenza, Tutela del Consumatore

**Dott.ssa Simona Angari**  
Direttore Divisione XII MISE

**Prof. Daniele Franco**  
Ministro Economia e Finanze

**Cons. Giuseppe Chinè**  
Capo Gabinetto Ministero Economia e Finanze

**Comando Generale Guardia di Finanza**  
Viale XXI Aprile 51 Roma

**Dott. Antonio Decaro**  
Presidente Associazione Nazionale Comuni Italiani

**Oggetto: pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione praticati presso gli impianti di distribuzione carburanti. Obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 51 della Legge 99/2009, Decreto Mise del 15 ottobre 2010, Decreto Mise 17 gennaio 2013. Recenti interventi sanzionatori di numerose Tenenze di Finanza sul territorio nazionale.**

Egredi signori Ministri, egregio Comandante, gentilissimi Consiglieri,

le scriventi Federazioni, che rappresentano e tutelano i Gestori degli impianti di distribuzione carburanti in Italia, intendono rappresentare, in breve sintesi, la complessità e la farraginosità della normativa che disciplina da alcuni anni la materia della pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti: tanto che ciò avvenga presso gli impianti stradali, tanto che sia connessa agli obblighi di comunicazione degli stessi (sempre a cura dei Gestori medesimi), all'Osservatorio Prezzi.

A gravare ulteriormente le micro-imprese di gestione, recentemente si sono aggiunte iniziative assunte dalla Guardia di Finanza sul territorio, volte a sanzionare presunti comportamenti illegittimi consistenti in ritardi pregressi nelle comunicazioni obbligatorie sulla piattaforma informatica del Mise, piuttosto che di una non corretta pubblicizzazione dei prezzi medesimi, presente sulla cartellonistica predisposta dai soggetti titolari degli impianti medesimi, presso le singole stazioni di servizio.

La ratio della complessa e farraginoso normativa che presiede la modalità di pubblicizzazione e di comunicazione, aveva come obiettivo quello di far conoscere in tempo reale all'utente, i prezzi praticati dai Gestori sugli impianti, mediante l'accesso al Portale dell'Osservatorio Prezzi costituito presso il Mise, (attualmente dai dati fornitici dalla stessa Direzione competente, circa 22 mila Gestori sono censiti sul sito, con circa 120 mila prezzi comunicati ogni settimana relativi ai vari prodotti e alle varie tipologia di vendita: self service e/o in servizio).

Tale specifica disciplina trae ispirazione normativa dal DM 15 ottobre 2010 (sulla scorta dell'art. 51 Legge 99/2009) che prevede, appunto, la comunicazione obbligatoria da parte dei Gestori all'Osservatorio, ogni qual volta intervenga una variazione dei prezzi e, **comunque, entro 8 giorni dall'ultima comunicazione.**

**È del tutto evidente, in premessa, che questa conoscenza in tempo reale mediante l'accesso al sito del Mise da parte del consumatore consente allo stesso di avere cognizione dell'andamento del micro mercato dei carburanti, per poter effettuare una scelta "informata" tanto lungo il percorso di viaggio, quanto nella propria zona di residenza.**

**Questa, lo ribadiamo, è la ratio e lo spirito della norma in questione e della costituzione dell'Osservatorio Prezzi del Mise. Principio ancora più manifesto se si considera che la norma citata prevede che la comunicazione sia effettuata, prima degli otto giorni, solo ed unicamente nei casi di prezzo in aumento, evidenziando esclusivamente la volontà di informare il consumatore sul prezzo praticato (anche più basso di quello indicato nell'Osservatorio Prezzi) più della finalità sanzionatoria.**

**Ad avviso delle nostre Federazioni, inoltre, l'interpretazione logica della norma che imporrebbe la comunicazione "comunque entro otto giorni" dall'ultima comunicazione effettuata, dovrebbe essere quella di precisare, anche in sede di revisione della Circolare Mise n. 75532 del 6 maggio 2014, che tale obbligo non sussiste ove non ci siano state diminuzioni o aumenti di prezzo: in sostanza ove non ci siano state variazioni, l'obbligo della comunicazione settimanale non avrebbe alcuna finalità ed alcuna utilità per il consumatore.**

Senza spingerci troppo nel dettaglio, in relazione agli obblighi gravanti sulle micro-imprese di gestione in materia di "prezzi", le scriventi Federazioni stanno registrando una diffusa azione sul territorio delle Squadre Operative della Guardia Finanza volte ad acquisire, al momento degli accertamenti presso gli impianti di distribuzione carburanti, copia delle comunicazioni **pregresse** che il singolo Gestore ha trasmesso al Portale succitato, nonostante tali informazioni siano contenute in un fascicolo riservato accessibile solo con la "password" in dotazione della singola impresa.

Una volta accertato un eventuale "ritardo" nelle comunicazioni pregresse superiore agli "otto giorni" (anche avvenute due o tre mesi addietro) la G.d.F. procede ad elevare le sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 1, comma 1 lettera c) DM 10 ottobre 2010, Decreto Leg.vo 114/98; Legge 689/81).

È del tutto evidente, quindi, che la "ricerca" operata dalla G.d.F, **su pregresse ed ormai inutili, per il consumatore, informazioni al momento dell'accertamento**, costituisce, ad avviso delle nostre Federazioni una originale e non corretta interpretazione delle norme contenute nelle disposizioni legislative: nel nostro Ordinamento.

Infatti, l'unica norma che consente alle Autorità di controllo (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza etc..) di rintracciare **violazioni antecedenti al giorno dell'accertamento** è contenuta nell'art. 12 del Decreto Leg.vo 472/97 che venne introdotto proprio per derogare al complesso normativo contenuto nella Legge 689 del 24 novembre 1981 che costituisce la fonte primaria delle sanzioni amministrative e penali. **Tale Legge tuttavia, non consentiva e non consente tuttora di irrogare sanzioni amministrative per fatti antecedenti (tranne per quanto riguarda violazioni di norme di legge in materia previdenziale e di assistenza sanitaria obbligatoria ai sensi dell'art. 8.).**

Con l'introduzione dell'art. 12 del citato Decreto Leg.vo 472/97 venne introdotto necessariamente il principio del "cumulo giuridico" applicabile, per quel che qui interessa, a violazioni anche pregresse in materia fiscale e tributaria, affinché le Autorità di controllo potessero, in sede di accertamento, procedere alle relative sanzioni, nei limiti temporali previsti.

**Le pretese violazioni avvenute in epoca pregressa, spesso a mesi precedenti l'accertamento in loco della G.d.F., in ogni caso, non hanno prodotto alcun vulnus alla buona fede dei consumatori, proprio perché pregresse.**

Ove, diversamente, un consumatore avesse visionato sull'Osservatorio Prezzi del Mise un certo "prezzo" e recatosi sull'impianto gestito dal singolo gestore, ne avesse trovato un "altro", allora su sua segnalazione la G.d.F. o la Vigilanza Urbana avrebbero potuto legittimamente irrogare, previo accertamento in loco, le sanzioni previste per la violazione delle norme più volte citate.

**Ma, nei casi che intendiamo segnalare, la verifica di presunte violazioni è avvenuta con accertamenti sulla documentazione "storica" consegnata in buona fede dai Gestori degli impianti carburanti coinvolti in questi accertamenti.**

**Ma v'è di più.**

Aggiungasi che ulteriori violazioni sono state contestate relativamente ad una presunta violazione del DM 17 Gennaio 2013, allorquando le Squadre Operative della G.d.F. hanno inteso sanzionare una (**presunta**) non corretta modalità grafica dei prezzi (terzo decimale meno evidente) nella cartellonistica presente sui piazzali delle stazioni di servizio.

In merito dobbiamo precisare **che la cartellonistica stessa che dovrebbe contenere tale specifica informazione** verso il cliente con pubblicizzazione delle tre cifre decimali di cui le prime due da evidenziare maggiormente rispetto alla terza, lasciando ai soggetti interessati la possibilità di "ricorrere a tecniche alternative, quali il formato apice o pedice o il diverso risalto cromatico o luminoso ..." (cfr Circolare della Direzione Generale Mercato Concorrenza del Mise del 12/4/2013), **è di diretta provenienza dei titolari proprietari degli impianti carburanti** di cui trattasi e non può essere manipolata, modificata od alterata dalle singole Gestioni, **pena la risoluzione ipso jure dei contratti di comodato e fornitura in essere con i titolari medesimi.**

In merito, pertanto trattasi di obblighi di predisposizione di strumenti di comunicazione che, ammesso che siano stati violati, sono rimessi alla competenza del soggetto proprietario e fornitore in esclusiva dei carburanti.

A sostegno della tesi vanno evidenziati anche i contenuti della citata Circolare Mise del 12/4/2013 che prevede che gli organi competenti: ".... omissis... in sede di accertamento, tengano conto di tutte le circostanze che, quando pure vi siano tutti gli estremi oggettivi e formali della violazione, possano mettere in dubbio la sussistenza degli elementi soggettivi di dolo o colpa che, ai sensi dell'art. 3 Legge 689/81 siano ritenuti necessari per determinare una responsabilità sanzionabile... A questo riguardo si evidenzia, inoltre, che il Decreto Ministeriale in questione (DM 17 gennaio 2013 ndr) non stabilisce in maniera espressa ed automatica quali siano i soggetti responsabili di ciascun adempimento e, pertanto, destinatari della contestazione di eventuali violazioni che vanno quindi identificati secondo i normali principi applicabili in materia. **A titolo meramente esemplificativo si evidenzia che mentre la responsabilità della corretta esposizione dei prezzi quanto alla corrispondenza tra prezzi praticati e prezzi esposti è da riferire al gestore dell'impianto, la responsabilità della mancata effettuazione degli investimenti necessari per gli adeguamenti strutturali della cartellonistica sono normalmente riferibili al proprietario dell'impianto ... omissis**".

Ciò che avviene, pertanto, in conclusione, è la "criminalizzazione" di una Categoria -quella dei Gestori degli impianti di distribuzione carburanti- alla quale sarebbe imposto di adempiere alle normative più volte richiamate, pur non disponendo di adeguati strumenti, cartelli, insegne od altra attrezzatura comunque conforme a quanto indicato dalle disposizioni vigenti, ma saldamente nella esclusiva disponibilità dei titolari degli impianti.

Ci preme ricordare che la Categoria dei Gestori degli impianti carburanti è l'unica -nel segmento della distribuzione di beni e servizi di largo consumo- ad essere obbligata a trasmettere, per i prodotti esitati, tempestivamente (comunicazione all'Osservatorio Prezzi del Mise) i relativi prezzi settimanali nelle molteplici modalità (self service, servito; prodotti speciali; prodotti liquidi e gassosi); l'unica a dover esporre i prezzi con precisione e con cartelli -di proprietà dei terzi titolari degli impianti carburanti medesimi- visibili dalla carreggiata stradale e all'interno degli spazi di accesso degli autoveicoli; l'unica categoria infine costretta a sottostare ad adempimenti volti alla capillare e minuziosa conoscenza da parte del consumatore dei prezzi dei carburanti finanche fino alla terza cifra decimale (che va comunque, come detto, opportunamente posta in maniera meno evidente delle prime due cifre decimali).

Un groviglio di norme, decreti ministeriali, rinvii a sistemi sanzionatori previsti da disposizioni legislative spesso contrastanti (basti pensare che il Decreto Leg.vo 114/98 per espressa previsione formale non si applicherebbe alla distribuzione carburanti) che andrebbe semplificato, anche alla luce di una verifica concreta del fine ultimo che tali normative dovrebbero cogliere: la tutela della buona fede del consumatore e nel contempo la possibilità che le imprese esercenti possano adempiere in maniera non gravosa e sicura agli obblighi di comunicazione.

Nel mentre ci permettiamo di ricordare che la Categoria rappresentata ha, non senza ulteriori adempimenti e gravosi oneri, accompagnato e favorito la introduzione della "fattura elettronica" per la tracciabilità degli acquisti di carburanti; la introduzione del DAS Elettronico (Documento di Accompagnamento Semplificato dei carburanti ad accisa assolta) per il controllo della filiera della distribuzione dei carburanti e i relativi oneri gestionali; ha adempiuto e sta adempiendo alla trasmissione dei corrispettivi giornalieri e mensili al PUDM (Portale Unico delle


Dogane e Monopoli) pur nella consapevolezza che i dati in esso ricevuti sarebbero stati -sic et simpliciter- trasmessi dalla stessa Agenzia delle Dogane alla competente Agenzia delle Entrate per espressa inibizione alla loro manipolazione indicata dalla competente Autorità in materia di Privacy.

Una burocratica selva di obblighi, prescrizioni, adempimenti e, da ultimo, pesanti sanzioni che gravano sui Gestori degli impianti di carburanti che pur assolvono ad un "pubblico servizio essenziale" (come le recenti normative emergenziali hanno precisato anche nelle fasi di totale o parziale lockdown) e che andrebbero, lo ribadiamo fermamente, rivisitati ed armonizzati, anche al fine di evitare la ragionevole percezione di un "accanimento" verso una Categoria che è la comprensibile "vittima" della illegalità, spesso non solo fiscale, ma anche contrattuale.

In ragione di quanto esposto, le nostre Federazioni sono a richiedere un incontro urgente ai Ministri e alle Dirigenze in indirizzo, al fine di individuare soluzioni ed auspicare autorevoli interventi sulle materie descritte ed al Comando Generale della Guardia di Finanza al fine di chiarire l'ambito entro il quale l'attività sanzionatoria sia rispondente alla ratio della normativa emanata.

Da ultimo le scriventi chiedono al Presidente dell'Anci di promuovere un incontro - considerato che i proventi delle sanzioni elevati finiscono nelle casse dei Comuni- nel quale chiarire che l'obiettivo è quello della tutela della garanzia della buona fede del cittadino e non quello di rimpinguare le casse dei Comuni medesimi verso i quali, comunque, le scriventi stanno promuovendo singoli ricorsi.

Cordialità.

Il Presidente  
Giuseppe Sperduto  


Il Presidente  
Roberto Di Vincenzo  


Il Presidente  
Bruno Bearzi  
